

(N. 3004)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 marzo 1953
(V. Stampato N. 520-154-ter) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

17 luglio 1947, n. 691. — Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

15 aprile 1948, n. 664. — Autorizzazioni di spesa per concessione di contributi nelle spese per impianti di enopoli e di cantine sociali.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO N. 1.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

17 LUGLIO 1947, N. 691.

*Istituzione di un Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio.*

Art. 1.

È istituito un « Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio », al quale spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria.

Il Comitato è composto del Ministro per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero.

Si applicano, quanto alle competenze, alle facoltà e alle funzioni del Comitato interministeriale, le norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per gli accertamenti nella materia di propria competenza e per l'esecuzione delle proprie deliberazioni, il Comitato interministeriale si vale della Banca d'Italia, alla quale sono devolute le funzioni del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Le facoltà e le attribuzioni riconosciute al Capo dell'Ispettorato suddetto sono conferite al Governatore della Banca d'Italia, il quale le esercita secondo le direttive fissate dal Comitato interministeriale.

Il Governatore della Banca d'Italia partecipa alle sedute del Comitato interministeriale.

Art. 3.

La Banca d'Italia, per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti col precedente articolo, ha facoltà di valersi, oltre che del proprio,

di altro personale anche in deroga alle norme del suo statuto e del suo regolamento.

Allo stesso fine, su richiesta della Banca d'Italia, con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso la Banca stessa personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente ad istituti di credito di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubbliche a banche di interesse nazionale.

Art. 4.

Resta ferma la vigilanza del Ministro per il tesoro sulla Banca d'Italia, a norma dell'articolo 108 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 5.

Il Consiglio superiore della Banca d'Italia non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato interministeriale.

Del predetto Consiglio fanno parte i soli membri la cui nomina, a norma dell'articolo 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, spetta alle assemblee generali dei soci, ed alle sedute di esse interviene un ispettore del Tesoro, designato dal Ministro per il tesoro.

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, è abrogato.

Art. 6.

I provvedimenti concernenti la materia del risparmio e credito, disciplinata nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, e quelli relativi al controllo e alla vigilanza sugli enti elencati nell'articolo 1 del suddetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito — ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza — il Comitato interministeriale.

Art. 7.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale, sarà provveduto alla raccolta, in testo unico, delle disposizioni riguardanti la materia della difesa del risparmio e della disciplina della funzione creditizia.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO N. 2.

DECRETO LEGISLATIVO

15 APRILE 1948, N. 664.

Autorizzazioni di spesa per concessione di contributi nelle spese per impianti di enopoli e di cantine sociali.

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di dieci miliardi di lire di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del

3 ottobre 1947, n. 1232, è ridotta di 38 milioni di lire.

L'autorizzazione di spesa per contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 e articolo 9, secondo comma del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 38), è aumentata di 38 milioni di lire.

Art. 2.

Per la ricostruzione e sistemazione di enopoli e cantine sociali distrutti o danneggiati dalla guerra nelle zone determinate ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, può essere concesso in aggiunta al contributo di cui all'articolo 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, il concorso di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, con la osservanza delle condizioni ivi stabilite e fermo rimanendo, per il complesso delle due forme di intervento ragguagliato il secondo in capitale, il limite massimo del 60 per cento.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dell'articolo 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.